



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 94 del 09/09/2026

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND PER IL CONCORSO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO - AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026 E ANNO 2027 (SCADENZA IL 31/12/2027).

L'anno **duemilaventisei** addì **nove** del mese di **settembre** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale BORSELLINO LUISA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO E LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND PER IL CONCORSO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO - AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026 E ANNO 2027 (SCADENZA IL 31/12/2027).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale a seguito delle quali le convenzioni sono state sottoscritte dalle parti:

- n. 22 del 13/02/2020 avente ad oggetto “bozza convenzione tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland per definizione procedura operativa condivisa in ambito di protezione civile “ (convenzione sottoscritta in data 15/02/2020);
- n. 117 del 19/11/2020 avente ad oggetto “rinnovo convenzione per l’anno 2021 tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland per definizione procedura operativa condivisa in ambito di protezione civile “ (convenzione sottoscritta in data 25/11/2020);
- n. 48 del 25/11/2021 avente ad oggetto “rinnovo convenzione per l’anno 2022 tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland per definizione procedura operativa condivisa in ambito di protezione civile “ (convenzione sottoscritta in data 13/12/2022);
- n. 9 del 24/01/2023 avente ad oggetto “rinnovo per l’anno 2023 della convenzione tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e la croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv per il concorso nella gestione di attività di interesse pubblico – ambito di protezione civile (convenzione sottoscritta in data 03/02/2023);
- n. 154 del 14/11/2023 avente ad oggetto “rinnovo convenzione per l’anno 2024 e per l’anno 2025 tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e la croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv per il concorso nella gestione di attività di interesse pubblico – ambito di protezione civile (convenzione sottoscritta in data 03/02/2023);

PRESO ATTO che Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv:

- risulta regolarmente iscritta all’albo comunale delle associazioni di Albano Sant’Alessandro;
- risulta iscritta al RUNTS con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo Settore Sviluppo Associazionismo e volontariato n. 1781 Reg. Det. Registrato in data 04/08/2022 e che pertanto il requisito indispensabile per stipulare accordi e convenzioni con la Pubblica Amministrazione risulta soddisfatto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022 avente ad oggetto “approvazione regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni a Enti, Associazioni o altri Organismi pubblici e privati”;

ACCERTATA l’ottima attività svolta in materia di Protezione Civile derivante

dall'applicazione delle convenzioni sottoscritte, l'Amministrazione Comunale, in data 27/08/2026 con Prot. 12504/2026 ha ricevuto dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv la richiesta di rinnovo della convenzione in essere per l'anno 2026 e per l'anno 2027, già rivisitata e rimodulata ai sensi del D.Lgs 117/2017 a seguito della avvenuta migrazione nel RUNTS, composta da nr. 6 articoli (Art. 1 Finalità ed Oggetto della Convenzione - Art. 2 Referenti e Risorse - Art. 3 Modalità di svolgimento delle Attività - Art. 4 Oneri - Art. 5 Resoconto annuale - Art. 6 Durata e rinnovi), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Albano Sant'Alessandro e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland ODV per il concorso nella gestione di attività di interesse pubblico - Ambito di Protezione Civile - anno 2026 - anno 2027", confermando il contributo annuale previsto di € 1.000,00 per ciascun anno;

CONSIDERATO che in data 27/08/2026 al Prot. 12504/2026 è pervenuta comunicazione di riscontro alla richiesta sopra menzionata, depositata agli atti e parte integrante della presente deliberazione anche se ad essa non materialmente allegata, con la quale la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv conferma la propria volontà a rinnovare la convenzione in essere per l'anno 2026 e per l'anno 2027;

RICHIAMATO, quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA, ai fini della declinazione del suddetto principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione: *"L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria". La disposizione precisa altresì che detti enti, "che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche", chiarendo al riguardo che "sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non*

governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che l'Amministrazione comunale intende, con la gestione di attività svolte da associazioni, privilegiare un servizio di competenza del Comune svolto in via mediata da un soggetto terzo. Ed è quanto stabilito dal D.Lgs. n. 78/2010. Di fatto, a tal riguardo, le Corti dei Conti si sono espresse escludendo ogni responsabilità dell'Amministrazione qualora il contributo erogato, sia finalizzato non a promuovere l'immagine del Comune, ma a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel compito dell'ente comunale, svolte nell'interesse della collettività;

SENTITO l'Assessore di riferimento Paolo MAFFEIS

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **DI RINNOVARE**, per l'anno 2026 e per l'anno 2027 (con scadenza 31/12/2027) la convenzione tra il Comune di Albano Sant'Alessandro e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv, con sede legale ad Azzano San Paolo (Bg) in Via delle Industrie e con sede amministrativa a Bergamo in Via della Croce Rossa Italiana n. 2 C.F./P. IVA: 03953950163, già rivisitata e rimodulata ai sensi del D.Lgs. 117/2017 a seguito della avvenuta migrazione nel RUNTS, composta da nr. 6 articoli (Art 1 Finalità ed Oggetto della Convenzione - Art. 2 Referenti e Risorse – Art. 3 Modalità di svolgimento delle Attività – Art. 4 Oneri – Art. 5 Resoconto annuale – Art. 6 Durata e rinnovi) , allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa– Allegato A, avente ad oggetto “Convenzione tra il Comune di Albano Sant'Alessandro e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv per il concorso nella gestione di attività di interesse pubblico – Ambito di Protezione Civile – Anno 2026 – Anno 2027”, confermando il contributo annuale previsto di € 1.000,00;
- **DI DARE ATTO** che, come riportato in convenzione il contributo biennale per gli anni 2026/2027 determinato a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo Hinterland Odv è pari ad € 2.000,00 (€ 1.000,00 annui);

- **DI DARE MANDATO** ai Responsabili dei Settori interessati affinché provvedano al perfezionamento delle pratiche inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
- **DI STABILIRE** che la presente deliberazione verrà pubblicata in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **31** del **09.09.2026**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Comunale
BORSELLINO LUISA